

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LORENZA BULLO

Seduta del 08/04/2025

FATTO

Parte ricorrente espone quanto segue:

- di aver acquistato nel giugno 2024 un cellulare *presso un fornitore di servizi telefonici stipulando contestualmente un contratto di finanziamento con la resistente* per la somma di Euro 1.441,00 da rimborsarsi a rate di Euro 65,00 ciascuna;
- di non aver tuttavia mai ricevuto tale cellulare “*causa furto o smarrimento*” dal momento che le è stato consegnato un *pacco vuoto*;
- ha segnalato al rivenditore l'accaduto con varie e-mail e ha inoltrato richiesta di rimborso;
- la resistente avrebbe dovuto stornare il finanziamento e rimborsare le rate pagate;
- di non aver ricevuto alcun riscontro né dal rivenditore né dalla resistente, nonostante le molteplici comunicazioni.

Parte ricorrente chiede, pertanto, all'Arbitro di disporre la revoca del finanziamento in atto condannando l'intermediario convenuto al rimborso delle rate sino ad oggi pagate.

L'intermediario resiste alla pretesa contro deducendo ed eccependo quanto segue:

- in via preliminare, il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione passiva;
- nel merito, i fatti e gli accadimenti descritti dal ricorrente non sono riferibili al rapporto di finanziamento concluso tra le parti;
- l'operazione di credito sottoscritta dal ricorrente, infatti, si è correttamente perfezionata poiché la banca ha versato al rivenditore, in nome e per conto del ricorrente, l'importo richiesto con il finanziamento;
- il bene oggetto di finanziamento risulta regolarmente consegnato, come confermato dal venditore e dal documento di avvenuta consegna;
- dal momento che la consegna risulta effettuata come da accordi, la vicenda descritta dal ricorrente attiene, eventualmente, ai rapporti tra il venditore e i soggetti incaricati del trasporto e della consegna del bene;
- non sussiste il diritto del consumatore alla risoluzione del finanziamento ex art. 125-quinquies t.u.b. poiché non risulta allegata alcuna comunicazione di messa in mora del fornitore;
- il ricorrente si limita ad allegare una sola e-mail inviata al fornitore, non consistente in una comunicazione formale di messa in mora;
- egli non prova, inoltre, l'inadempimento di non scarsa importanza del fornitore, come invece richiesto ex art. 1455 c.c.;
- la consegna del pacco, per ammissione dello stesso ricorrente, risulta correttamente effettuata;
- la circostanza che il pacco fosse vuoto è sfornita di prova, dato che la documentazione prodotta dal ricorrente è totalmente inidonea a tal fine (cfr. Collegio di Coordinamento n. 12645/2021);
- diversamente da quanto riferito dal ricorrente, non vi è evidenza dell'annullamento, da parte del rivenditore, del contratto di acquisto del cellulare; a tal fine risulta del tutto irrilevante la schermata dell'area riservata del cliente allegata da quest'ultimo;
- tale schermata, infatti, non fornisce alcuna informazione aggiuntiva e certa relativa al presunto annullamento del contratto di acquisto, indicando unicamente la dicitura "rifiuto" per una casistica di "modulo di recesso – prodotti", mentre quanto evidenziato dal ricorrente riguarda una casistica di "modulo di recesso – servizi";
- in ogni caso la domanda deve essere respinta poiché in assenza di prove il Collegio sarebbe onerato di svolgere un'attività consulenziale al fine di verificare le circostanze riferite, senza poter decidere sulla base della documentazione agli atti (Collegio di Coordinamento, decisione n. 12645/2021).

Parte resistente conclude quindi chiedendo all'Arbitro quanto segue: **a)** *in via preliminare*, di dichiarare inammissibile il ricorso; **b)** *nel merito*, di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Seguono repliche e contro repliche in forza delle quali:

parte ricorrente:

insiste per l'accoglimento del ricorso precisando quanto segue: **a)** di aver inviato delle e-

mail sia al rivenditore che alla resistente con frequenza di “2-3 a settimane”, compresa una *pec* che il rivenditore consigliò di creare a pagamento per avere maggiore considerazione dal servizio clienti; **b)** il venditore ha confermato che il cellulare è stato smarrito o derubato e che il contratto stipulato necessita di annullamento; **c)** risulta “*nero su bianco*” che il pacco è stato consegnato ma la scatola è arrivata manomessa e vuota;

parte resistente:

controreplica richiamandosi alle controdeduzioni e sottolineando quanto segue: **a)** la richiesta di annullamento del finanziamento è destituita di ogni fondamento e riguarda i rapporti tra cliente e venditore; **b)** non sussiste dunque il diritto alla risoluzione del contratto ex art. 125-quinquies t.u.b.; **c)** risulta del tutto irrilevante *l’e-mail* allegata alle repliche, con cui il venditore lo informava che a seguito della richiesta di ripensamento e della verifica delle condizioni del dispositivo restituito avrebbe rimborsato i costi dallo stesso sostenuti; **d)** tale comunicazione non è riferibile al contratto in contestazione e ciò è evidente anche per il fatto che si fa riferimento *all’avvenuta restituzione di un dispositivo*, circostanza *in contraddizione con la mancata consegna riferita dal ricorrente* .

DIRITTO

In via preliminare il Collegio ritiene di dover verificare la sussistenza della legittimazione passiva in capo alla parte convenuta: l’intermediario resistente eccepisce, infatti, che gli accadimenti descritti dal ricorrente (mancata consegna del bene di consumo) non sarebbero riferibili al *rapporto di finanziamento* concluso il ricorrente e il convenuto. Al riguardo, il Collegio rileva che il finanziamento in esame è stato stipulato per l’acquisto di un cellulare che, a detta del ricorrente, non sarebbe poi stato consegnato. Sulla specifica questione i Collegi territoriali dell’ABF sono soliti ravvisare la legittimazione passiva dell’intermediario con cui il resistente abbia stipulato il finanziamento, *collegato ex art. 125-quinquies* all’acquisto di un bene nell’ambito della *disciplina riservata ai consumatori*. *Ex multis* v. Collegio di Milano, decisione n. 2350/2024:: “[...] DIRITTO [...] L’Intermediario contesta, inoltre, la sua stessa legittimazione passiva, in quanto la pretesa del ricorrente si baserebbe sul collegamento fra il contratto di finanziamento, da un lato, e l’inadempimento di un rapporto di fornitura, dall’altro, al quale lo stesso è del tutto estraneo. L’eccezione non trova fondamento in quanto la questione attiene all’applicabilità o meno al caso di specie dell’art. 125-quinquies TUB, il quale, in presenza di un credito al consumo caratterizzato dal collegamento negoziale, pone a carico del soggetto finanziatore il rischio dell’inadempimento di non scarsa importanza da parte del fornitore, consentendo al consumatore di liberarsi da ogni vincolo restitutorio nei confronti dello stesso. Ciò chiarito, le richieste del ricorrente non possono trovare accoglimento [...]”. In tal senso si esprime anche il Collegio di Roma, nella decisione n. 2732/2024.

Ciò premesso in punto di diritto, dal momento che la vicenda in esame rientra nell’ambito di applicazione della disciplina del credito ai consumatori di cui agli artt. 121 ss. TUB come si evince dal contratto di *credito a consumatori finalizzato* stipulato con la resistente e depositato in atti, ne consegue che *l’eccezione di difetto di legittimazione passiva* sollevata dall’intermediario non merita accoglimento. Il Collegio passa pertanto all’esame del merito della domanda che consiste nella richiesta di “*revoca del finanziamento in atto con rimborso delle rate pagate ...*”, domanda da interpretarsi come richiesta all’ABF di condanna al rimborso delle rate pagate previo accertamento, come sotto specificato,

dell'inadempimento di non scarsa importanza da parte del fornitore.

La suddetta domanda del ricorrente, alla luce della documentazione in atti e delle argomentazioni addotte si basa *sull'asserito inadempimento del fornitore del bene*, che non avrebbe consegnato al *consumatore ricorrente* il cellulare acquistato tramite il contratto di vendita *collegato al finanziamento in esame*.

Il Collegio è pertanto tenuto a valutare, a norma dell'art. 125 *quinquies* t.u.b., se effettivamente, nel caso di specie, ricorrano i seguenti presupposti:

- a) si versi in un'ipotesi di "contratto di credito collegato";
- b) sia stata effettuata la preventiva costituzione in mora del fornitore;
- c) l'inadempimento di quest'ultimo, a norma dell'art. 1455 cod. civ., sia di non scarsa importanza.

Quanto al requisito **sub a)**, l'art. 121 t.u.b., comma 1, lett. d) definisce il "contratto di credito collegato" come il "contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito".

Ora, nel caso in esame, il collegamento tra il contratto di fornitura e il contratto di credito (ancora in essere e non integralmente rimborsato) emerge alla luce di quanto segue:

- sussistenza di un *accordo commerciale tra finanziatore e fornitore di beni* che risulta indicato come intermediario del credito nello stesso contratto di vendita in oggetto depositato in atti;
- indicazione, nel contratto di *prestito finalizzato* depositato in atti, dello scopo di tale finanziamento: "*Credito finalizzato alla vendita di un bene o alla prestazione di un servizio specifico: indicazione del bene: smartphone*".

Quanto al requisito **sub b)**, l'intermediario eccepisce la mancanza di una valida comunicazione di messa in mora, rilevando che di tutte le comunicazioni prodotte dal ricorrente solo una risulta indirizzata al venditore del cellulare. Per contro il ricorrente sul punto fornisce evidenza delle comunicazioni inviate *sia al fornitore, che all'intermediario* e in particolare deposita in atti: *i)* comunicazione di sollecito inviata al venditore del bene in data 01.10.2024 nella quale è menzionata anche la richiesta di recesso dal finanziamento in oggetto effettuata alla parte resistente; *ii)* riscontro interlocutorio di mera presa in carico da parte del fornitore del bene ricevuto in data 04.10.2024; *iii)* ulteriore comunicazione inviata in cc in data 30.09.2024; *iv)* ulteriore e-mail inviata al venditore del bene sempre con la richiesta di recesso dal contratto con rimborso rate; *v)* ulteriori due comunicazioni mail inviate alla resistente con richiesta di revoca del finanziamento per mancata consegna del bene dal momento che il pacco è pervenuto vuoto all'acquirente.

Dalla documentazione in atti, *email* inviate dal consumatore acquirente e indirizzate alla *casella pec del fornitore del bene* mai pervenuto, al di là delle espressioni letterali talvolta atecniche usate dal consumatore privo di assistenza legale, emerge chiaramente la volontà di costituzione in mora del fornitore stesso e visto il mezzo tecnico utilizzato (PEC) è da ritenersi integrato il requisito anche formale richiesto dall'art. 1219 c.c.

Con riguardo, infine, al terzo e ultimo requisito **sub c)**, si fa presente che il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 12645 del 17/05/2021, ha enunciato il seguente principio di diritto: "*Nel procedimento instaurato ai sensi dell'art.125-quinquies del T.U.B.*

incombe sul ricorrente l'onere di provare l'inadempimento di non scarsa importanza del fornitore. Al fine di accertare il diritto del consumatore alla risoluzione del contratto di credito, il Collegio è competente a valutare incidentalmente, sulla base delle risultanze acquisite, se, con riferimento al contratto di fornitura, ricorrono le condizioni di cui all'art.1455 c.c.”.

Il Collegio procede pertanto, sulla base degli elementi forniti dal ricorrente, a valutare *incidenter tantum* l'entità dell'inadempimento del fornitore nel caso in esame.

In merito alla valutazione della “non scarsa importanza” dell'inadempimento del fornitore, il **Collegio di Coordinamento**, nella motivazione della menzionata **pronuncia n. 12645/2021**, ha rilevato quanto segue: “Secondo l'orientamento costante dell'Arbitro, le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile sono da reputarsi sussistenti qualora l'inadempimento abbia avuto un peso oggettivo e notevole nell'economia complessiva del rapporto, sì da dar luogo, in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente, ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale. I Collegi territoriali richiamano l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale la verifica dell'inadempimento di non scarsa importanza deve essere operata applicando contestualmente un parametro oggettivo, riferito alla entità oggettiva dell'inadempimento, “ma anche con riguardo all'interesse che l'altra parte intende realizzare e sulla base di un criterio, quindi, che consenta di coordinare il giudizio sull'elemento oggettivo della mancata prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto, con gli elementi soggettivi e che, conseguentemente, investa, specie nei casi di inadempimento parziale, anche le modalità e le circostanze del concreto svolgimento del rapporto, per valutare se l'inadempimento in concreto accertato abbia comportato una notevole alterazione dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto, e l'interesse dell'altra parte, quale è desumibile anche dal comportamento di questa, all'esatto adempimento nel termine stabilito” (Cass., 6 marzo 2012, n. 3477; Cass. 18.2.2008 n. 3954, Cass., 28 marzo 1995, n. 3669; Cass., 21 febbraio 2006, n. 3742)”. Il Collegio, in particolare, ha rimarcato la necessità che l'accertamento dell'inadempimento sia reso liquido attraverso idonea produzione documentale: “Va inoltre evidenziato, per quanto attiene le controversie sottoposte all'ABF, che poiché l'Arbitro deve procedere “alla valutazione della controversia sulla base della documentazione raccolta nell'ambito dell'istruttoria” l'inadempimento di non scarsa importanza del fornitore deve essere agevolmente rilevabile dalla documentazione versata agli atti del procedimento, senza necessità di procedere a analisi o elaborazioni tecniche della stessa funzionalmente precluse all'Arbitro, tanto più in materia estranea alle proprie competenze tecniche, e comunque non integrabili, in sede di istruttoria, tramite il ricorso a consulenze tecniche o ulteriori mezzi di prova”.

Nel caso in esame, il cliente afferma che sussiste il grave(e totale) inadempimento del fornitore stante la *mancata consegna del cellulare acquistato*, dal momento che la scatola consegnata dal venditore era pervenuta *vuota*. Certamente la mancata consegna del bene acquistato è un inadempimento grave. A riprova di tale mancata consegna, parte ricorrente produce la corrispondenza intercorsa con il venditore del bene il quale – a seguito del modulo di recesso inviato dal cliente che nulla aveva ricevuto, afferma che procederanno con il rimborso dei costi sostenuti dal cliente e gli ricorda che il “ripensamento”, in caso di acquisto con finanziamento si estende anche al contratto di finanziamento. Al riguardo l'intermediario resistente eccepisce, da un lato, che la risposta da parte del venditore prodotta dal ricorrente risulta riferibile ad altra fattispecie (diritto di ripensamento/recesso nei 14 giorni e non risoluzione per inadempimento) poiché il venditore fa riferimento ad un “dispositivo ...restituito”, mentre nel caso in esame il

ricorrente riferisce di non aver ricevuto alcun dispositivo essendo vuoto il pacco pervenutogli. L'intermediario resistente eccepisce, inoltre, che il venditore ha fornito evidenza dell'avvenuta consegna del pacco e a tal fine produce il documento di avvenuta consegna dello stesso e scambio di e-mail col venditore. Il ricorrente conferma peraltro di aver ricevuto il pacco, *ma privo del bene*. Dalla documentazione in atti, al di là dei moduli usati dal ricorrente e delle espressioni impiegate dal venditore è chiaro il riconoscimento, da parte di quest'ultimo, della avvenuta risoluzione del contratto di vendita per mancata soddisfazione dell'interesse del consumatore con restituzioni delle prestazioni eseguite in particolare da parte del consumatore. Ne consegue che anche il collegato contratto di finanziamento non ha più ragion d'essere: a norma dell'art. 125 quinquies t.u.b. il consumatore ha, pertanto, diritto alla risoluzione del contratto di credito *con obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato*. Il Finanziatore dal canto suo avrà poi diritto di ripetere l'importo già versato al fornitore dei beni (o dei servizi) da quest'ultimo, ma non dal consumatore. Parte ricorrente chiede pertanto legittimamente la restituzione di tutte le rate pagate, il cui importo afferma ammontare, nel novembre 2024, ad Euro 240,20. Detto importo risulta provato in quanto coincide esattamente con la *differenza* tra l'importo totale del credito iniziale (Euro 1.441,00, *pari al prezzo di acquisto del cellulare mai pervenuto*) e l'*importo residuo di detto finanziamento* pari ad euro 1200,00 alla medesima data di novembre 2024, il tutto come risultante dalla schermata di *Dettaglio del prestito personale* prodotta dal ricorrente.

Alla luce di quanto sopra esposto, la somma totale che l'intermediario deve rimborsare al ricorrente ammonta, tenuto conto dell'arrotondamento all'unità di euro ai sensi della normativa vigente, ad euro 240,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in accoglimento del ricorso – accertata la risoluzione del contratto di finanziamento dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 240,00 (duecentoquaranta/00).

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI